



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 30/06/2005

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 16 giugno 2005, n. 193

Artt. 2 e 18 della L.R. n. 11 del 01/08/2003 "Nuova disciplina del commercio" Regolamento Regionale 23 dicembre 2004, n. 11 - Iscrizione del Comune di Ceglie Messapica (Br) nell'elenco regionale delle località ad economia turistica e delle città d'arte.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti gli articoli 4 e 16 del D.L.vo 30/03/2001, n. 165;

Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/7/98, concernente "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa - Direttive alle strutture organizzative regionali";

sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio II, si evidenzia quanto segue:

La L.R. 1 agosto 2003, n. 11 "Nuova disciplina del commercio", all'art. 2, lett. d) stabilisce che, con successivo provvedimento attuativo, si provvederà alla definizione di comune ad economia prevalentemente turistica e di città d'arte di cui all'articolo 18.

Con Regolamento Regionale 23 dicembre 2004, n. 11 sono stati individuati i parametri per la definizione dei comuni turistici e delle città d'arte in cui, ai sensi del comma 6 dell'art. 18 della L.R. n. 11/2003, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura anche in deroga dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva e dalla mezza giornata di chiusura settimanale previsti dal comma 4 del medesimo articolo.

Il Comune di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, con nota prot. n. 3156 del 08/02/2005, ha chiesto la conferma dell'iscrizione, come città d'arte, nell'elenco regionale delle località ad economia turistica e delle città d'arte, in quanto i dati relativi a tale riconoscimento risultano identici a quelli che hanno già determinato l'inserimento nell'elenco di che trattasi, giusta determinazione n. 17 del 11/02/2003, ai sensi della ex L.R. n. 24/99.

A riguardo, sembra opportuno precisare che il Reg. Reg. n.11/2003, pur sostituendo la precedente normativa, ne conferma alcuni aspetti generali, e tra questi i parametri riferiti alla definizione di città d'arte, stabilendo che "sono considerate città d'arte le località che possiedono almeno tre dei requisiti, elencati all'articolo 3.

Dalla verifica degli atti, si evince che il Comune di Ceglie Messapica ha documentato i seguenti parametri:

1. insieme di edifici o complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi della L. 6/07/2002 n. 137 e D.L.vo n. 42/2004,
2. servizi culturali (Biblioteca ed emeroteca comunale, Pinacoteca "Emilio Notte" e l'Archivio Comunale);
3. attività culturali, organizzate con il patrocinio della Regione, Provincia o del Comune a testimonianza della vita culturale ed artistica del comune.

Il Comune ha anche trasmesso i dati relativi alla domanda turistica e all'offerta turistica, già validati dall'Ufficio regionale di Statistica.

In seguito, per richiesta del Settore Commercio, il Comune, ad integrazione della documentazione sopra citata, ha trasmesso, con nota prot. n. 8482 del 22/04/2005, il verbale di accordo, sottoscritto con le organizzazioni delle imprese del commercio e turismo maggiormente rappresentative a livello regionale e dei lavoratori dipendenti, ed il calendario relativo alle deroghe all'obbligo di chiusura settimanale e festiva degli esercizi commerciali.

Tanto premesso, in considerazione che la richiesta del Comune di Ceglie Messapica è conforme a quanto stabilito dal Regolamento in premessa citato, si propone di riconoscere detto Comune, come città d'arte.

ADEMPIMENTI Contabili

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il Dirigente dell'Ufficio II

dott.sa Marta Lisi

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE COMMERCIO

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile;

richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 7/97 in materia di modalità d'esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- Per quanto nella premessa indicato che qui s'intende integralmente riportato:

- di iscrivere il Comune di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, quale città d'arte, nel registro regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte, istituito con determinazione del Dirigente del Settore Commercio 7 marzo 2005, n. 87;

- di riconoscere il Comune di Ceglie Messapica, quale città d'arte, per l'intero territorio urbano e limitatamente al periodo 15 marzo - 15 ottobre.

- di prendere atto di quanto concordato tra il Comune e le organizzazioni delle imprese del commercio e turismo, nonché dei lavoratori dipendenti, in relazione agli orari degli esercizi commerciali;

- di stabilire che ogni tre anni la regione può richiedere al Comune la verifica del mantenimento dei parametri di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento Reg. n. 11/2003;

- di stabilire che il Comune è tenuto a trasmettere al Settore Commercio, eventuali provvedimenti di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della L.R. n. 11/2003;

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino della Regione Puglia ai sensi della L.R.n.13/94;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, secondo la normativa in vigore, all'Albo del Settore Commercio, istituito con decreto dirigenziale n.1 del 27/8/1998;
- di trasmettere un originale del presente provvedimento, completo d'attestazione d'avvenuta pubblicazione all'Albo, alla Segreteria della G.R. e l'altro depositato nella raccolta dei provvedimenti dirigenziali del Settore Commercio.

Il Dirigente di Settore
Dott. Pietro Trabace
